



Rep. n. 2469

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Lavori pubblici

Servizio LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 394 del 11-10-2016

(n. 1199/2016 del Registro Generale)

Oggetto: **PROPOSTA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTALE AREA EX FORNACE IN ZONA SARACENI CON PRESENTAZIONE P.R.I. - L.R. 18/83, ART. 30 BIS. AVVIO VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS.**

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 15-02-2016;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

PREMESSO CHE:

con il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, modificato ed integrato dal D.Lgs. 16.1.2008, n. 4, di recepimento ed attuazione delle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in data 27.6.2001, 85/337/CEE del Consiglio del 27.6.1985, come modificata ed integrata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, in data 3.3.1997, e dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.5.2003, è stata introdotta la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, programmi e progetti, finalizzata ad assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;

• l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 16.01.2008, n. 4, prevede che la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata difatti a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

• il vigente art. 5, commi a), m), n), p), q), r), s), del D.Lgs. n. 152/2006, definisce: - valutazione ambientale strategica (VAS): la valutazione ambientale di piani e programmi, il cui iter comprende:

lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione ambientale strategica;

provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi;

autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto;

soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione di piani, programmi o progetti;

VISTO:

· il rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. redatto ai sensi dell'art. 12 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed assunto al protocollo comunale n. 28324 del 05.10.2016, trasmesso dalla ditta TOSTO s.r.l., per la Proposta di riqualificazione Urbanistica, edilizia ed ambientale dell'area "ex Fornace" in zona Saraceni di Ortona, con la presentazione di un Programma Integrato d'Intervento, L.R. 12 aprile 1983, n. 18, secondo l'Art. 30/bis con riconversione del patrimonio edilizio esistente e cambio di destinazione d'uso in complesso residenziale, su un'area di proprietà estesa per mq 17.489 e censita catastalmente al Fg n. 26, particelle nn. 34-36- 4238-4090-4093-4095 ed al Fg n. 33, particelle nn. 17, 149, 175, 178, 180, 182, 4152, 4158, 4161 in cessione da ANAS, Fg n. 33, part. N. 4171;

CONSIDERATO CHE:

· l'ambito oggetto della variante puntuale risulta ricadere, in relazione al vigente P.R.G., approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88/12 del 30/11/1994, parte in zona F1, parco urbano, e parte in zona F5, attrezzature balneari di Lido dei Saraceni di Ortona;

· la finalità della variante urbanistica consiste nell'attribuire all'area in esame (f. 26, part. 34, 36, 4090, 4238, 4090 e 4095, e f. 33, part. 12, 17, 133, 149, 175, 178, 180, 182, 4152, 4156, 4158, 4159, 4171 e 4172) la destinazione per strutture direzionale e residenziali;

· preliminarmente all'adozione della variante urbanistica puntuale si provvederà a richiedere il parere del Genico Civile ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e, con la presente determinazione, all'attivazione della procedura VAS;

EVIDENZIATO CHE:

· in base all'art. 12, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è obbligo dell'Autorità competente, e quindi dello scrivente Settore Attività tecniche e Produttive:

- verificare, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 del decreto e in base alle osservazioni pervenute, se il piano-programma può avere impatti significativi sull'ambiente;

- emettere, tenuto conto dei contributi pervenuti entro 30 giorni dall'invio del documento preliminare, il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano dalla VAS;

- pubblicare il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni;

· al fine di accertare la necessità di sottoporre la predetta Variante urbanistica puntuale alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), è stata attivata la preliminare verifica di assoggettabilità, precisando che, ai sensi delle sopra richiamate definizioni e in base alla circolare della Regione Abruzzo n. 19565 del 31.07.2008, sia l'autorità competente, sia quella procedente coincidono con lo scrivente Settore Attività tecniche e Produttive;

PRESO ATTO che in base ai contenuti della sentenza TAR Campania n° 5256/2012 del 19/12/2012 che, con riferimento all'ambito d'applicazione della VAS, compie una distinzione tra "VAS

obbligatoria” e “VAS eventuale” in relazione alla circoscritta e circostanziata portata in termini urbanistici ed ambientali della variante puntuale in oggetto sia da prefigurarsi il percorso procedurale di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’Art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge Urbanistica Nazionale n. 1150/1942;

VISTA la Legge Urbanistica Regionale n°18/83 nel testo in vigore;

VISTA la Legge Regionale n. 41/2012;

RITENUTO necessario procedere all’avvio della fase di verifica d’assoggettabilità a VAS

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. di dare avvio alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per l’intervento proposto, di cui in narrativa, attivando la fase di verifica di assoggettabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
3. di precisare che l’autorità procedente e l’autorità competente VAS risultano essere individuate nel Comune di Ortona e che le Autorità Competenti in materia ambientale (ACA) risultano essere le seguenti:
ARTA Abruzzo -Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente - Direzione Centrale
c/a Resp.le Gruppo di Lavoro V.A.S. - Viale Marconi, n. 178 - 65100 PESCARA
REGIONE ABRUZZO - Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa
- Servizio Genio Civile regionale - Via Asinio Herio, 75 - 66100 CHIETI
REGIONE ABRUZZO - Direzione Politiche Agricole e sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca
- Servizio Ispettorato provinciale agricoltura (Chieti) - Via Asinio Herio, 75 -66100 CHIETI
PROVINCIA DI CHIETI - Settore 7 - Piazza Monsignore Venturi, n. 4 66100 CHIETI
ASL 02 Lanciano –Vasto –Chieti, Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI
4. di stabilire che successivamente alla trasmissione della documentazione di verifica di assoggettabilità a VAS alle ACA si procederà a valutare le eventuali osservazioni pervenute entro 30 giorni dall’invio del documento preliminare ed ad emettere, tenuto conto dei contributi pervenuti, il provvedimento di assoggettabilità/esclusione a VAS con la conseguente pubblicazione di detto provvedimento all’albo pretorio;
5. di precisare che detta determinazione non comporta impegno di spesa;
6. di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive, per l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti consequenziali necessari all’attuazione della presente determinazione.

IL COMPILATORE

DS/AR

IL DIRIGENTE

Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo n. 39/1993